

GOVERNO PONTIFICO.



SENTENZA.

IN NOME DI SUA SANTITA' PAPA GREGORIO XVI
FELICEMENTE REGNANTE.

Lunedì e Martedì 4 e 5 novembre 1844.

LA COMMISSIONE MILITARE SEDENTE IN BOLOGNA

Instituita

con Notificazione dell' Eminentiss. e Reverendiss. signor Cardinale UGO PIETRO SPINOLA, già Legato Apostolico della Città e Provincia di Bologna, del 26 agosto 1843.

Composta degl' Illustrissimi Signori

Cavaliere Commendatore Tenente Colonnello Stanislao Freddi, Comandante il Corpo de' Carabinieri nelle quattro Legazioni, Presidente;

Cavaliere Tenente Colonnello Florido Allegrini, Comandante i Dragoni Pontificii nelle quattro Legazioni;

Conte Maggiore Ignazio Saracinelli, ora Comandante il 1. Battaglione Fucilieri, regolarmente sostituito al Capitano Ruginetti impedito;

Cavaliere Capitano Paolo Sampieri, Comandante la Compagnia Carabinieri nella Provincia di Bologna;

Cavaliere Capitano Giuseppe Martinelli, Comandante il Forte Urbano;
Tutti in qualità di Giudici;

Presente l' Illustrissimo Signore

Avvocato Attilio Fontana, Assessore straordinario nella Legazione di Bologna, in qualità di Giudice Commissario Relatore

Coll' assistenza di
Luigi Tassoni Attuario Commissario,
Convocata in una delle Camere di sua Residenza nel Palazzo Apostolico Legatizio per discutere e decidere la causa contro i sottonotati individui carcerati, prevenuti di

COSPIRAZIONE D' INSORGERE CONTRO IL SOVRANO E LO STATO.

1. GHETTI CESARE, del fu Pompeo, d'anni 46, ammogliato, con figli, nato e domiciliato in Bologna, emanuense, arrestato la notte del 12 al 13 agosto 1843.
2. MASINA GIUSEPPE, del fu Vincenzo, d'anni 43, nato e domiciliato in Bologna, ammogliato, senza figli, barbiere, arrestato nel 12 agosto 1843.
3. CAVAZZA ANGELO, del fu Natale, denominato *Cavazzetto*, d'anni 33, nato e domiciliato in Bologna, ammogliato, con prole, cambiavolute, arrestato la notte del 13 al 16 agosto 1843.
4. MARTI TADDEO, del fu Antonio, nato e domiciliato in Bologna, d'anni 38, celibe, tipografo, arrestato la mattina del 16 agosto 1843.
5. BONMARTINI ANNIBALE, del fu Lorenzo, d'anni 38, nato e domiciliato in Bologna, ammogliato, con figli, sensale, arrestato il 16 agosto 1843.
6. TURRI LUIGI, del fu Giuseppe, d'anni 34, nato e domiciliato in Bologna, celibe, possidente, arrestato la mattina del 16 agosto 1843.
7. BRAZZETTI PIETRO, del fu Giovanni, d'anni 34, bolognese, celibe, commerciante di carteria, arrestato la notte del 13 al 16 agosto 1843.
8. ZANI Dott. GAETANO, del fu Giovanni, d'anni 37, nato e domiciliato in Bologna, Chirurgo, possidente, ammogliato, senza figli, arrestato il 16 agosto 1843.
9. VIOLI FILIPPO, del vivente Gaetano, d'anni 27, ammogliato con prole, nato e domiciliato in Borgo Panigale, possidente, contrabbandiere, arrestato il 31 agosto 1843 all'estero, e consegnato e tradotto a disposizione della Commissione, per mezzo della Polizia, il 12 del successivo ottobre.
10. MONETTI GIUSEPPE, del fu Angelo, d'anni 33, nato e domiciliato a S. Chierlo, Comune di Monte S. Pietro, ammogliato, con prole, perito agrimensore, arrestato nel 13 settembre 1843.
11. PALMIERI Dott. PIETRO, del fu Francesco, d'anni 41, nativo di Monte Severo, ammogliato, con prole, possidente, Medico condotto interino a Vergato, arrestato la notte del 23 settembre 1843.
12. ROSSI GIOVANNI, del fu Giovan Paolo, d'anni 43, nativo della Terra del Sasso, domiciliato a Vergato, vedovo, con figli, oste e locandiere, arrestato il 23 settembre 1843.
13. BENNASSI FRANCESCO, del vivente Pietro Antonio, nato a Susano sotto Vergato, d'anni 40, ammogliato, con figli, possidente, arrestato nel 24 settembre 1843.
14. GUZZINI GIUSEPPE, del fu Luigi, d'anni 39, celibe, nato e domiciliato in Vergato, possidente, arrestato il 23 settembre 1843.
15. VIGNAFERRI Dott. GIACOMO, del fu Gaetano, d'anni 41, nato e domiciliato in Bologna, ammogliato, con prole, Medico, possidente, arrestato nel 27 settembre 1843.

16. NANNI FRANCESCO, del vivente Cavaliere Pier Domenico, d'anni 52, nato e domiciliato in Porretta, celibe, possidente, arrestato nel 24 settembre 1843.

17. VENTURI LONGANESI GIOVANNI, del fu altro Giovanni, d'anni 51, ammogliato, con un figlio, nato e domiciliato in Russi nella Provincia di Ravenna, possidente, costituitosi spontaneo nelle carceri di Russi nei primi di ottobre 1843 per altro titolo, e rimesso poscia a disposizione della Commissione nel 3 maggio 1844.

18. VENTURI LONGANESI AGOSTINO, del fu Giulio, d'anni 33, nato e domiciliato a Pezzuolo, parrocchia soggetta alla Comune di Russi, ammogliato con prole, possidente, arrestato per altro titolo nel 28 settembre 1843, poscia rimesso a disposizione della Commissione nel 23 marzo 1844.

19. VENTURI LONGANESI SCIPIONE, figlio del suddetto Agostino, d'anni 28, nato e domiciliato in Pezzuolo, ammogliato, senza figli, possidente, arrestato nel 28 settembre 1843 per altro titolo, e rimesso alla dipendenza della Commissione nel 23 marzo 1844.

Ascoltato il divino Sacrificio

Recitate le solite preci

Veduti gli atti in proposito costrutti

Letto il ristretto fiscale

Lette le sentenze, che formarono cosa giudicata, di questa Commissione Militare 22 gennaio, e 41 marzo corrente anno,

Il Giudice Commissario Relatore sig. Avv. Attilio Fontana, premesso una compendiosa informazione sulle risultanze processuali, ha esternato il suo voto in fatto e in diritto,

Sentiti gl' Illustrissimi signori Avv. Olimpiade Dionisi, e Gio. Battista Avv. Vaccolini, che spiegarono i mezzi di difesa a favore di ciascuno dei prevenuti, avendo avuto per ultimi la parola,

Ritiratisi tanto il sig. Giudice Commissario Relatore, quanto li predetti signori Difensori, e rimasti soli i signori Giudici, coll' assistenza dell' infrascritto Attuario Commissario

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Scoperte le audaci trame e cospirazioni che nello scorso anno 1843, e più notoriamente nei mesi di giugno, luglio ed agosto, precedettero le famigerate bande ribelli, già in altre Sentenze descritte, la Polizia arrestò li nominati *Cesare Ghetti*, *Giuseppe Masina*, *Angelo Cavazza*, *Taddeo Marti*, *Annibale Bonmartini*, *Luigi Turri*, *Pietro Brazzetti* e *Gaetano Dott. Zani*, loro imputando di aver avuto non ultima parte in esse trame e cospirazioni. Poscia fra gli altri, che nelle medesime essendosi di molto compromessi erano evasi, ottenne regolarmente dall' Estero il fermo e la consegna di un *Filippo Violi*. E la Forza Carabinieri non meno attiva nell' adempiere a quanto era di suo istituto, venuta in cognizione che i capi faziosi della città erano stati assai operosamente secondati da taluni loro fautori della Provincia, e più che altrove nelle

terre di Porretta e di Vergato, e in quelle montane ville, procedè frattanto all'arresto di *Giuseppe Monetti* di S. Chierlo. Quindi manifestò altri di quei fautori al Ministero inquirente, pel quale essendosi raccolti bastevoli indizi alla cattura di loro, ne rilasciò l'ordine, poi eseguito sui nominati *Dott. Pietro Palmieri, Giovanni Rossi, Giuseppe Guzzini, Francesco Benassi* di Vergato, *Francesco Nanni* di Porretta, e *Dott. Giacomo Vignaferrì* bolognese, villeggiante a S. Chierlo predetto. Ciò accadeva in questa Provincia nel settembre, mentre sul Ravennate si scopersse che per altro modo, ma corrispondentemente alle su dette cospirazioni e trame, fino dai primi dell'agosto in una Villa denominata Pieve di Cesato, li *Agostino e Scipione* padre e figlio *Venturi*, e *Giovanni* loro rispettivo nipote e cugino ex fratre, avevano pur essi attentato all'ordine pubblico. Per la qual cosa, essendo già tutti tre in carcere per altri delitti comuni, e cioè per furti, concussioni ed incendi, e quel Tribunale Civile e Criminale per inefficacia di risultanze avendo ordinato la sospensione degli atti, vennero posti alla dipendenza di questa Militare Commissione

La quale

Considerando che per spontanee rivelazioni, e per giuridiche confessioni in caput proprium di coinquisiti, per l'esistenza di più corpi di delitto, per moltissime deposizioni di testimoni, e per ogni maniera di congetture, e di legali indizi, risultarono in processo a sovrabbondanza di prove i caratteri costituenti la sussistenza in genere delle predette trame e cospirazioni in offesa della Maestà Sovrana, e cioè risultarono la unione ed il progetto dei faziosi d'insorgere contro l'augusto Sovrano e Padre, ed il Governo, dipendentemente da un prossimo supposto insorgimento nel Regno di Napoli, i loro trattati e le loro analoghe corrispondenze con taluni del medesimo Regno e con fuorusciti rifugiati in altri luoghi dell'estero, i loro accordi coi malintenzionati della Provincia ed anche della Romagna, e principalmente del Ravennate, le loro adunanze e conferenze nella città e fuori, i fatti preparativi di munizioni e d'armi, il denaro qua e là raccolto massime per mezzo e col giro clandestino di cambiali, e i perversi molteplici adoperati modi per attrarre e predisporre quanti più potevano al loro abbominevole partito. Che se queste furono opere stoltamente ordite, e se non pervennero al vituperoso scopo cui erano dirette, come dedussero energicamente le difese, non fu però che mancassero d'ogni delittuosa deliberazione ed attitudine, e che non giungessero ai conati i più prossimi, interrotti non per volontà degli agenti, ma per l'energia e per le sollecitudini onde il Governo seppe guarentire la pubblica e privata sicurezza.

Considerando che mentre per gli anzidetti mezzi di prova non è a revocarsi in dubbio che delli prenommati coinquisiti in carcere, li *Filippo Violi, Angelo Cavazza, Giuseppe Masina, Cesare Ghetti, Luigi Turri, Dott. Pietro Palmieri, Giovanni Rossi, Francesco Nanni, Giuseppe Guzzini, Francesco Bennassi, Dott. Giacomo Vignaferrì, Agostino, Giovanni e Scipione Venturi Longanesi* avessero chi più chi meno un'attiva dolosa parte nelle trame e cospirazioni di cui si tratta, non potrebbe affermarsi il medesimo degli altri coinquisiti *Dott. Gaetano Zani, Pietro Brazzetti,*

Taddeo Marti, Annibale Bonmartini, e Giuseppe Monetti, contro dei quali per quanto gli atti presentino di gravi e fondate sospicioni, non sono però efficaci a rimuovere dall'animo del Giudice ogni ragionevole esitazione.

Considerando che i predetti coquisiti erano gravati di cattive qualità e di pessima fama in materia politica, avendo i più avuta parte eziandio nelle vicende del 1831, che pressochè tutti furono trovati, all'atto del loro arresto, ritentori e possessori d'armi da fuoco, da taglio, e di munizioni; che *Filippo Violi*, già famigerato contrabbandiere, fabbricò esso medesimo di tali munizioni, tenne adunanze e conferenze di capi cospiratori in propria casa, si adoperò di molto per sovvertire taluni, e trarli al partito rivoluzionario, fu in continui andarivieni dalla città alla campagna per favorire le mosse e servire agli ordini dei capi predetti, ed appalesò intenzioni le più ree di saccheggi, di rapine, e di private atroci vendette, che *Angelo Cavazza* fu in continua associazione dei principali agenti e correi, e nella piena loro confidenza, intervenne a taluna delle criminose adunanze, e tenne lunga corrispondenza epistolare con emissari ben noti, e con altri faziosi, non essendo valse le amorevoli esortazioni dei congiunti per indurlo tampoco ad un contegno alquanto circospetto; che *Giuseppe Masina*, e *Cesare Ghetti*, soci come di delitto, così di abitudine, dipendevano dai cenni di uno dei capi, conoscevano altri dei cospiratori, e si tenevano pronti ad insorgere, appalesando il *Masina* un animo più caparbio e deliberato; che *Luigi Turri*, fratello germano del famigerato contumace Gaetano Turri (altro dei capi cospiratori, e poscia dei capi e conduttori delle bande ribelli) sciente del delitto vi prestava mano e favore, persino esponendo il proprio nome e credito in talune delle delittuose su enunciate cambiali; che li *Giovanni Rossi, Dott. Pietro Palmieri, Giuseppe Guzzini, e Francesco Nanni*, erano strettamente uniti e collegati coi capi cospiratori di Bologna, e da Vergato e Porretta agivano principalmente per agevolare le corrispondenze e gli accordi fra essi capi ed i fuorusciti dell'estero, avendo in ciò, massime li *Rossi e Palmieri*, adoperato assai di attività e zelo; che li *Francesco Benassi, e Dottor Giacomo Vignaferrì* appartennero per lo meno alla delittuosa unione delli predetti *Rossi, Palmieri, Guzzini e Nanni*, scienti d'ogni loro operazione; e che infine li *Giovanni, Agostino, e Scipione Venturi Longaresi* sebbene non consti abbastanza che si trovassero in relazione degli agenti e correi delle trame e cospirazioni predette, pure sommamente, massime i due primi, parteggiarono per esse con analoghi discorsi i più delittuosi ed eccitanti alla rivolta.

Considerando però che a fronte dei principali autori e motori delle trame e cospirazioni medesime, non essendo alcuno dei giudicabili pervenuto al massimo della colpabilità, per l'articolo 13 del vigente Regolamento Penale, può aver luogo a favore di ciascuno una minorazione di pena proporzionatamente alla contratta rispettiva responsabilità, e che quindi se riguardo al *Violi* imputabile, comparativamente agli altri, di un maggior dolo, può discendersi di un grado della pena cui sarebbero condannati i predetti autori e motori principali, si potrà discendere di due rispetto alli *Cavazza, Rossi, Palmieri, Guzzini, e Nanni* meno gravati,

mentre poi per li *Masina, Ghetti, Turri, Bennassi, e Vignaferrì*, imputabili di un dolo anche minore, dovrà applicarsi una più sensibile minorazione. E circa li *Giovanni, Agostino, e Scipione Venturi Longanesi*, limitandosi la loro colpevolezza in parole costituenti un delitto di un genere suo proprio, non può applicarsi il precitato articolo 13 che a favore del solo *Scipione* in corrispettività degli altri due, concorrendo per esso circostanze sommamente attenuanti.

Considerando che indarno le difese con ingegnosissime ed eloquenti deduzioni si fecero a sostenere assai cose per la pretesa non imputabilità degl'inquisiti negativi, cui attribuirono tutto al più vani pensieri e stolti desiderii, ma non azioni che nei loro rapporti colla volontà comprendessero i caratteri e la forma di una qualunque correttezza e complicità nel delitto. Imperocchè già si vennero accennando i fatti onde gl'inquisiti stessi apparvero indubitatamente complicati nelle trame e cospirazioni predette; e si ebbero nei fatti medesimi le esterne non equivoche dimostrazioni di quelle ree intenzioni e deliberazioni, che nei delitti sopra tutti enormi di Lesa Maestà Sovrana, costituiscono sempre un oggetto più o meno grave di pena. E quanto alla non dubbia sussistenza di tali fatti, furono valutati i processuali risultamenti nel legale loro complesso, e giusta la impressione che produssero nella coscienza e nella ragione dei Giudici.

Considerando che non può valutarsi tampoco ciò che le stesse difese dedussero a pro degl'inquisiti confessi per esonerarli da pena, sull'appoggio della nota *Legge 5 § fin. Cod. ad Legem Juliam Majestatis*; imperocchè la stessa Legge tratta di coloro che dopo di aver appartenuto a trame, ne manifestino, benchè tardi, le tuttavia occulte macchinazioni; al che, nel concreto caso, non adempirono i confessi per essere già state conosciute prima del loro arresto le macchinazioni stesse. Ed altronde l'odierna Legislazione, cui devesi attendere, rende esenti da pena soltanto coloro che, non essendo capi o principali complici nella sedizione, spontaneamente, o all'ordine del Magistrato, o all'intimazione della Forza si ritirassero e deponessero le armi (*articolo 87 del vigente Regolamento Penale*), e non contempla affatto la spontanea confessione di un delinquente, nemmeno per una qualunque diminuzione di pena.

Considerando quant'altro ec.

Visti gli *articoli 92, 91, 13, 58, 59, 63, e 29 del Regolamento sui delitti e sulle pene, 20 settembre 1832*, e gli *articoli 446, 675, e 676 del Regolamento organico, e di Procedura criminale 5 novembre 1831*, così concepiti:

Art. 92. „ La sola cospirazione con giuramento, o senza, di due o più individui d'insorgere contro il Sovrano e lo Stato, è punita colla galera in vita „.

Art. 91. „ Le proposizioni ed i discorsi tendenti a promuovere la rivolta, quando non hanno prodotto verun risultato, sono puniti coll'opera pubblica dai tre ai cinque anni „.

Art. 13. „ I correi e complici di un delitto, il dolo dei quali nel concepirlo, eseguirlo e consumarlo si è manifestato minore di quello dell'agente principale, sono puniti da uno ai tre gradi di pena minore di quella prescritta per gli stessi agenti principali. „

Art. 58. „ La galera a tempo si applica nella latitudine dei seguenti tre gradi, cioè dai cinque ai dieci anni, dai dieci ai quindici, e dai quindici ai venti. „

Art. 59. „ In ogni grado potranno i Giudici, secondo le circostanze, fare uso della rispettiva latitudine che crederanno giusta da un anno all'altro, nello spazio degli anni, che è contenuto nel grado. „

Art. 63. „ L'opera pubblica ha due gradi, cioè da uno ai tre, dai tre ai cinque anni. „

Art. 29. „ La carcerazione che eccede tre mesi dev'essere considerata per comprenderla nella durata della pena, qualora si tratta di pena temporanea. „

Art. 446. „ Se la dichiarazione porta che l'accusato non consta abbastanza colpevole, viene posto provvisoriamente in libertà, ma può riassumersi la procedura sul medesimo nell'intervallo sino alla prescrizione, quante volte nuove prove o indizi vengano ad acquistarsi, o vengano le precedenti a ricevere schiarimenti maggiori ed efficaci a distruggere lo stato d'incertezza che aveva fatto dubitare della reità. „

„ Art. 675. In questo caso s'ingiunge all'inquisito il precetto di rappresentarsi ad ogni chiamata al sopraggiungere di nuovi indizi, od all'acquistare nuova forza gl'indizi preesistenti, e contemporaneamente dal Tribunale se ne dà parte alla Polizia per la sorveglianza del precettato. „

Art. 676. „ Il precetto e la sorveglianza durano per un anno, nel decorso del quale, se il precettato vuole allontanarsi dal luogo in cui ha ricevuto il precetto, deve ottenerne dal Tribunale la licenza, che si rilascia gratuitamente. „

INVOCATO IL SANTISSIMO NOME DI DIO.

La Commissione Militare nell'intima convinzione della propria coscienza, ad unanimità di voti, ha dichiarato e dichiara constare in via generica e specifica nel modo enunciato del delitto di cospirazione d'insorgere contro il Sovrano e lo Stato, ed ha condannato e condanna colla stessa unanimità

Filippo Violi alla galera per anni quindici.

Angelo Cavazza, Pietro Palmieri, e Giovanni Rossi alla galera per anni dieci.

Giuseppe Guzzini, e Francesco Nanni alla galera per anni otto.

Giuseppe Masina alla galera per anni sei.

Cesare Ghetti, Luigi Turri, Giacomo Vignaferrì, e Francesco Bennassi alla galera per anni cinque.

Riguardo poi alli *Agostino, Giovanni, e Scipione Venturi Longanesi*, pure ad unanimità di voti, ha dichiarato e dichiara constare in genere ed in specie dei preannunciati discorsi tendenti a promuovere la rivolta nel senso della predetta cospirazione, ed ha condannato e condanna *Agostino e Giovanni* a cinque anni d'opera pubblica, e *Scipione* ad un anno della medesima pena.

Ha inoltre condannato e condanna colla stessa unanimità tutti i sud-

Car. Livi
Lombardi

detti in solido al pagamento e rimborso delle spese di processo e vitto, e di quant' altro ec. verso lo Stato.

Tutte le suesprese pene avranno cominciato a decorrere per ogni condannato dal primo giorno dopo i tre mesi della sua carcerazione, non compreso, riguardo ai *Venturi*, la carcerazione sofferta in precedenza per titoli comuni fino a tutto il 20 marzo corrente anno.

E quanto alli *Gaetano Zani*, *Pietro Brazzetti*, *Taddeo Marti*, *Annibale Bonmartini*, e *Giuseppe Monetti*, sempre ad unanimità di voti, ha ordinato ed ordina che si dimettano in provvisoria libertà a termini e per gli effetti degli articoli 446, 675, 676 del cit. Reg. Org. e di Proc. Crim.

Siccome poi negli atti, oltre quelli che furono nominati in altra Sentenza, figurano come contumaci, ed urgentemente indiziati massime li *Gaetano Buttrigari*, *Anselmo Carpi*, *Giovanni Righi*, *Pasquale Saragoni*, *Gaetano* e *Raffaele* fratelli *Colombarini*, *Francesco Zani*, tutti di Bologna, *Carlo Bartoli* detto *Carlotta*, di Porretta, così ha prescritto che s' inculchi di nuovo per la cattura di loro.

E così ha giudicato e giudica per la verità, per la giustizia, e per l' altrui esempio, inearicando il sig. Giudice Commissario Relatore di redigere la motivata Sentenza.

STANISLAO Tenente Colonnello FREDDI, Presidente.

FLORIDO Tenente Colonnello ALLEGRI, Giudice.

IGNAZIO Conte Maggiore SARACINELLI, Giudice.

PAOLO Cavaliere Capitano SAMPIERI, Giudice.

GIUSEPPE Cavaliere Capitano MARTINELLI, Giudice.

LUIGI TASSONI Attuario Commissario.

GOVERNO PONTIFICIO.

Commissione Militare sedente in Bologna.

Vista la premessa Sentenza proferita nei giorni 4 e 5 novembre 1844.

Vista la superiore dichiarazione portante che, rassegnatasi al Santo Padre la medesima Sentenza, la Santità Sua per tratto della Sovrana Sua Clemenza si è benignamente degnata di ridurre a pro del condannato *Cesare Ghetti* a due soli anni la pena decretata di cinque anni di galera, non dando nel restante ordini in contrario.

Visto quant' altro ec. Si ordina

Che previa intimazione ad ognuno dei giudicati della Sentenza, vengano subitamente dimessi dal carcere nei prescritti termini i detenuti *Gaetano Zani*, *Pietro Brazzetti*, *Taddeo Marti*, *Annibale Bonmartini*, e *Giuseppe Monetti*, e vengano gli altri detenuti condannati tradotti alla espiazione della rispettiva pena.

Dalla residenza della Commissione Militare questo giorno 25 dicembre 1844.

Il Giudice Commissario Relatore

A. Avv. FONTANA.